



**COMUNE DI GABICCE MARE**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Regione Marche**

**Regolamento per la concessione delle aree disponibili  
per l'installazione dei Circhi,  
delle Attività dello spettacolo viaggiante  
e dei Parchi di divertimento.**

*approvato con Delibera di Consiglio n.33 del 27/06/2002  
e modificato con Delibera di Consiglio n . 25 del 30/03/2017*

# **Regolamento per la concessione delle aree disponibili per l'installazione dei Circhi, delle Attività dello spettacolo viaggiante e dei Parchi di divertimento.**

## ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

1- Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento (luna park) ed è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 337 del 18.03.1968.

## ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1 - Sono considerati "spettacoli viaggianti", a norma dell'art. 2 della Legge 337 del 18.03.1968, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento, anche con carattere stabile.

2 - Il carattere della mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

3 - Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli apparecchi automatici, semiautomatici da trattenimento.

4 - E' spettacolo di strada l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Lo spettacolo di strada rientra tra le attività dello spettacolo viaggiante, ma allo stesso non si applica il D.M. 18/05/2007, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti. <sup>1</sup>

## ART. 3 - ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI

1 - La concessione delle aree verrà fatta limitatamente alle aree disponibili sul territorio comunale, individuate tempo per tempo dall'Amministrazione Comunale.  
L'elenco delle aree comunali disponibili è approvato e aggiornato almeno una volta all'anno con Delibera della Giunta Comunale.

2 - Le aree disponibili vengono distinte tra aree concedibili durante il periodo estivo ed aree concedibili durante il periodo invernale.

Per periodo estivo si intende: il periodo di stagionalità – periodo di maggior afflusso turistico – fissato per i pubblici esercizi.

Per periodo invernale si intende: il periodo non ricompreso nel periodo di stagionalità definito per i pubblici esercizi.

3 - E' vietata la concessione delle aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma, salvo per le attività dello spettacolo viaggiante organizzate dall'Amministrazione Comunale. <sup>2</sup>

3 bis - E' sempre vietata la subconcessione delle aree. <sup>3</sup>

4 - La inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse od utilizzate per altri scopi. Il Comune ha comunque sempre la facoltà di utilizzare tali aree per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

5 - Le aree private non potranno essere concesse se non comprese nell'elenco delle aree disponibili.

---

<sup>1</sup> Comma aggiunto con Delibera di Consiglio n.25 del 30/03/2017

<sup>2</sup> Comma modificato con Delibera di Consiglio n.25 del 30/03/2017

<sup>3</sup> Comma aggiunto con Delibera di Consiglio n.25 del 30/03/2017

6 - L'uso di aree private che gli esercenti ottengano, nel caso sia possibile ai sensi del comma precedente, è comunque subordinato alle norme del presente Regolamento in quanto applicabili.

7 - Le aree demaniali sono considerate aree pubbliche soggette alla disciplina del presente regolamento e non potranno essere concesse se non comprese nell'elenco delle aree disponibili.

#### ART. 4 – CONCESSIONE DELLE AREE

1 - L'autorizzazione all'occupazione delle aree per l'installazione delle attività di cui all'art. 1 può essere ricompresa nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2 - La concessione di aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti, dei circhi e dei parchi di divertimento, è disciplinata, oltre che dalle norme della Legge 18.3.1968 n. 337 e dalle ulteriori norme vigenti in materia, dalle disposizioni del presente Regolamento.

3 - L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa e dal suo uso.

4 - La concessione si intende accordata senza pregiudizio e fatti salvi i diritti di terzi verso i quali il concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni azione, molestia o pretesa che possa in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi motivo essere cagionata dalla concessione stessa.

5 - La concessione delle aree è fatta dal Comune direttamente ad ogni singolo esercente nel rispetto di tutte le disposizioni che disciplinano la materia.

6 - Il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale, commisurato ai possibili danni arrecabili al patrimonio comunale dall'installazione dello spettacolo viaggiante.

7 - Le concessioni delle aree comunali per l'installazione di spettacoli viaggianti e parchi di divertimento sono temporanee.

8 - Una stessa area non può essere concessa allo stesso richiedente per un periodo superiore a 200 giorni in un anno solare. Nel periodo invernale, in ogni caso, una stessa area non può essere concessa allo stesso richiedente per un periodo superiore a 60 giorni.

#### ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773, degli artt. 122 e seguenti del relativo regolamento e dalla legge 18/03/1968, n.337, nonché dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

#### ART. 6 – DOMANDA

1 - Chi intende ottenere la concessione di un'area e la licenza per l'esercizio dell'attrazione dello spettacolo viaggiante o del Circo, deve presentare domanda (in regola con le disposizioni fiscali) al Comune specificando:

- a) generalità complete;
- b) luogo di residenza;
- c) codice fiscale;
- d) recapito telefonico (ove posseduto);
- e) località scelta per l'installazione / per lo spettacolo (tra quelle individuate con deliberazione di giunta);
- f) periodo di permanenza;
- g) periodo di esercizio dell'attività;
- h) caratteristiche ed esatta denominazione dell'attrazione (dello spettacolo viaggiante o circense) che si intende installare / spiegazione esauritiva del tipo di spettacolo che si vuole effettuare;

- i) elencazione dettagliata delle strutture utilizzate;
- j) esatte misure di ingombro delle strutture utilizzate (attraZIONE, casse, pedane, ...) e dell'area necessaria per il pubblico (ove il pubblico non sia ospitato all'interno della struttura);
- k) se si tratta di partecipazione a parco o no;
- l) planimetria dalla quale risulti la disposizione della struttura;
- m) numero targa delle carovane abitazione e carri per il trasporto e relativo dimensionamento;
- n) orari degli spettacoli;
- o) dichiarazione attestante la capienza della struttura;
- p) dichiarazione che durante l'attività non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997 o presentazione di richiesta di deroga alla rumorosità completa di relativa documentazione a firma di tecnico abilitato;<sup>4</sup>
- q) dichiarazione ex artt.11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;<sup>5</sup>
- r) dichiarazione che non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011.<sup>6</sup>

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione attestante gli estremi del codice identificativo rilasciato all'attraZIONE dello spettacolo viaggiante e del provvedimento con il quale è stato rilasciato;
- 2) copia del manuale d'uso e manutenzione e del libretto dell'attività;
- 3) collaudo annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione con la quale si attestino l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità;
- 4) copia della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni ed infortuni causati a terzi.<sup>7</sup>

1 bis) - Per l'effettuazione degli spettacoli di strada occorre presentare domanda al Comune specificando:

- a) generalità complete;
- b) luogo di residenza;
- c) codice fiscale;
- d) recapito telefonico (ove posseduto);
- e) località scelta per lo spettacolo (tra quelle individuate con deliberazione di giunta);
- f) giorno e ore di effettuazione dello spettacolo;
- g) spiegazione esaustiva del tipo di spettacolo che si vuole effettuare;
- h) esatte misure di occupazione;
- i) che per l'effettuazione dello spettacolo non vengono utilizzate attrezzature se non "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti;
- j) che il numero degli addetti scritturati nell'attività è inferiore ad 8;
- k) che il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno è inferiore a 150;
- l) dichiarazione ex artt.11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- m) dichiarazione che non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011;
- n) di essere in possesso di polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni ed infortuni causati a terzi nell'esercizio dell'attività;
- o) dichiarazione che durante lo spettacolo non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997. E' fatta salva la possibilità di richiedere apposita deroga alla rumorosità.<sup>8</sup>

2 - Le domande con cui si richiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per periodi ricadenti nel "periodo estivo" possono pervenire al Comune a far data dal 1° giorno dell'anno a cui si riferisce l'istanza in cui è aperto il Servizio Protocollo.

Le domande con cui si richiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per periodi ricadenti nel "periodo invernale" possono pervenire al Comune a far data dal 1° giorno del mese di luglio, precedente al periodo invernale relativo, in cui è aperto il Servizio Protocollo.

Non sono accoglibili e vengono rigettate le istanze che pervengono prima di tali date.

<sup>4</sup> Lettera aggiunta con Delibera di Consiglio n.25 del 30/03/2017

<sup>5</sup> Lettera modificata con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/03/2017

<sup>6</sup> Lettera modificata con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/03/2017

<sup>7</sup> Inciso modificato con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/03/2017

<sup>8</sup> Comma aggiunto con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/03/2017

3- Qualora le domande siano incomplete (delle informazioni e degli allegati di cui al comma 1 del presente articolo) il Comune richiede apposita integrazione che deve pervenire al Comune, pena archiviazione dell'istanza entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.

4 - Per gli spettacoli viaggianti non soggetti al parere preventivo della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, le domande vanno presentate al protocollo generale del Comune almeno 30 gg. prima della data prevista per l'installazione. Per gli spettacoli viaggianti soggetti al parere preventivo della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, le domande devono essere presentate almeno 60 gg. prima della data prevista per l'installazione.<sup>9</sup>

5 - Per valutare la priorità delle varie istanze che pervengono al Comune è indispensabile che queste siano complete dell'indicazione:

--> delle generalità complete e della residenza del richiedente;

--> della località scelta per l'installazione / per lo spettacolo (tra quelle individuate con deliberazione di giunta);

--> del periodo di permanenza.

I criteri di priorità per l'ammissione delle varie istanze sono i seguenti:

a) data di presentazione dell'istanza completa delle informazioni di cui sopra (nel caso in cui l'istanza pervenga al protocollo senza l'indicazione di queste informazioni si considera, per l'applicazione di questo primo criterio, la data dell'integrazione con la quale le stesse vengano comunicate)

A parità di data prevale:

b) l'istanza presentata dal soggetto che risulta avere una maggiore anzianità di inizio dell'attività legata all'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante attestata dal registro delle imprese.

Nel caso di un'ulteriore parità verrà effettuato sorteggio.<sup>10</sup>

#### ART.6 BIS - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE

1 - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione è necessario produrre oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, la seguente documentazione:

a) prova del versamento del deposito cauzionale, quando richiesto;

b) dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione a firma di tecnico abilitato o del gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.M. 18/05/2007;<sup>11</sup>

c) dichiarazioni di conformità alla regola d'arte degli eventuali impianti elettrici, dell'acqua e del gas;

d) documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Tale documentazione deve pervenire al massimo entro i 5 giorni successivi alla data di inizio dell'attività comunicata nell'istanza, pena archiviazione della stessa.

#### ART. 7 - ASSICURAZIONE

1 - E' fatto obbligo ai gestori che intendano ottenere l'autorizzazione/concessione di stipulare una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni che possano essere arrecati a terzi nell'esercizio delle attrazioni.

#### ART. 8 - DEPOSITI CAUZIONALI

1 - Prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione dovrà essere versata, ove ritenuta necessaria, una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, che può essere sostituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2 - Da tale deposito cauzionale il Comune decurta le somme necessarie:

--> per il rimborso dei danni causati al patrimonio pubblico,

--> per il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la pulizia dell'area occupata con l'attrazione/lo spettacolo, in caso di inadempimento del concessionario,

<sup>9</sup> Comma modificato con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/03/2017

<sup>10</sup> Lettera modificata con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/03/2017

<sup>11</sup> Comma modificato con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/03/2017

--> per il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la deaffissione della pubblicità abusiva

--> per il rimborso delle somme dovute alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in base della normativa vigente e non pagate.

3 - Il mancato versamento del deposito cauzionale prima dell'inizio dell'attività preclude il rilascio dell'autorizzazione/concessione.

4 - La cauzione prevista dal presente articolo verrà restituita al termine del periodo autorizzato, previo nulla osta dei competenti uffici comunali e previa verifica del pagamento delle eventuali somme dovute alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

#### ART. 9 CANONE

1 - La tariffa per la concessione dell'area è composta dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico e da un canone adeguato ai servizi posti a disposizione dei partecipanti che verrà definito di anno in anno, dall'Amministrazione comunale.

2 - L'importo della tassa per l'occupazione del suolo pubblico risulterà dal totale della superficie occupata dall'attrazione, dai carriaggi, dalle roulotte di abitazione e dalla restante area comunque occupata.

#### ART. 10 – NORME DI COMPORTAMENTO

1 - L'occupazione del suolo pubblico da parte dei concessionari è vincolato al rispetto di tutte le norme previste dai vigenti Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana, nonché di tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

2 - Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attrazione e concessionario della relativa area:

- deve mantenere l'area e l'attrazione in modo decoroso e pulito;
- deve osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione;
- deve esibire l'atto di concessione/autorizzazione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
- deve osservare gli ordini e le disposizioni impartite dall'Autorità;
- deve operare comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- deve provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Tassa (o dell'eventuale Canone) per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
- deve provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Tassa (o dell'eventuale Tariffa) per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
- deve riparare tutti i danni derivanti dall'attività e dai depositi permessi che siano configurabili come fatti illeciti. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità, civile o penale, per qualsiasi danno o molestia che possa essere arrecato a terzi o all'amministrazione o contestato da terzi o dall'amministrazione concedente per effetto della concessione.
- deve essere in possesso della certificazione di conformità degli impianti, in caso di attrezzature munite di impianti elettrici, idrici o apparecchiature a gas.<sup>12</sup>
- non deve alterare o danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi e la pavimentazione stradale dati in concessione.
- deve ricondurre al pristino stato la proprietà comunale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Amministrazione, quando la concessione venga revocata o alla fine dell'esercizio dell'attività.
- deve consegnare al Comune di Gabicce Mare i titoli autorizzatori, qualora si renda necessario procedere ad annotazioni e/o variazioni dei medesimi d'ufficio o su richiesta di parte.
- deve rivolgersi direttamente alle ditte fornitrici per la realizzazione degli allacci alle reti di servizio.

3 - Non è consentita la sostituzione del tipo di attrazione, se non a seguito di specifica autorizzazione.

4 - Le carovane di abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme di igiene.

5 - Non è consentito installare attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, pena la revoca della concessione.

---

<sup>12</sup> Punto modificato con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/03/2017

6 - L'accesso dei concessionari all'area per i circhi, per i parchi di divertimento e per gli spettacoli viaggianti con i mezzi di carico per il montaggio delle attrazioni è consentito non prima della settimana antecedente l'inizio dell'attività.

7 - Allo scadere del termine indicato nell'autorizzazione il titolare dell'attrazione / circo dispone di 24 ore di tempo per lo sgombero dell'area che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia.<sup>13</sup>

8 - Il suolo circostante deve essere mantenuto costantemente pulito.

#### ART.10 BIS - RICHIESTA RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO<sup>14</sup>

1. Il titolare dell'attrazione che intenda richiedere al Comune la registrazione dell'attrazione con relativa assegnazione del codice identificativo, deve presentare apposita richiesta corredata da:

- 1) idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 2007;
- 2) manuale di uso e manutenzione e libretto dell'attività dello spettacolo viaggiante;
- 3) nei casi in cui siano presenti attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante, dichiarazione a firma di professionista abilitato o certificazione di un organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività di spettacolo viaggiante sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti;
- 4) disegni e/o schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi.

#### ART. 11 - SANZIONI

1 - Costituiscono motivi di revoca dell'autorizzazione/concessione e comportano l'immediato allontanamento dell'attrazione:

- a. la non corrispondenza del tipo di attrazione installata con quella effettivamente autorizzata per lo spazio assegnato;
- b. la non ottemperanza alle norme riguardanti l'inquinamento acustico.
- c. la non ottemperanza alle disposizioni circa il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d. avere installato attrazioni o giochi non autorizzati;
- e. il mancato rispetto delle norme di comportamento stabilite con il presente regolamento;
- f. l'aver dato in subconcessione sotto qualsiasi forma l'area;
- g. l'effettuare spettacoli contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

#### ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione contenuta in altri atti di normazione sub-primaria e in disposizioni comunali contrastanti quanto previsto nel regolamento medesimo.

\*\*\*\*\*

---

<sup>13</sup> Comma modificato con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/03/2017

<sup>14</sup> Articolo aggiunto con Delibera di Consiglio n. 25 del 30/03/2017